



**ISTITUZIONE SCOLASTICA DI ISTRUZIONE LICEALE TECNICA E PROFESSIONALE
LYCÉE GENERAL TECHNIQUE ET PROFESSIONNEL**

e-mail: is-iltperres@regione.vda.it
e-mail pec : is-iltperres@pec.regione.vda.it
Codice Fiscale: 91070370076

Sede centrale: VERRES Via Frère Gilles, 33
Succursale: VERRES – P.zza Brambilla 1
Tel.0125/929484 – Fax 0125/921055
Sede associata: SAINT VINCENT – Via Mons.Alliod, 5
Tel. 0166/512593 –

Codice Univoco fattura UFHTUQ

Regolamento sul divieto di fumo

(Approvato con Deliberazione del Consiglio di Istituto n. 1 del 15-01-2018 e aggiornato con le modifiche approvate con Deliberazione del Consiglio di Istituto n. 19 del 23-09-2019)

Art. 1 Riferimenti normativi

Il presente regolamento è emanato ai sensi della normativa vigente e in particolare:

- Art. 32 della Costituzione che tutela la salute come fondamentale diritto dell'individuo;
- Legge 11 novembre 1975, n. 584;
- C.M. n. 05.10.1976, n. 69;
- Legge 689/1981;
- D. P. C. M. 14/12/1995;
- Decreto Legislativo 30.12.1999, N. 507;
- Legge 28/12/2001, n. 448;
- Legge 16.11.2003, n. 3;
- Legge 31.10.2003, n. 306;
- Atti di Intesa Stato Regioni in materia di divieto di fumo del 21.12.95, 24.03.03, 16.12.04;
- Legge 30.12.2004, n. 311;
- Circolare n. 2/SAN 2005 del 14.01.2005;
- Circolare n. 2/SAN 2005 del 25.01.2005;
- Legge Finanziaria 2005;
- D.I. del 01.02 2001, n. 44;
- D.L.vo 30.03.2001, 165;
- C.C.N.L. del 29.11.2007 – Comparto Scuola;
- Decreto Legislativo 81/2008;
- CCNL scuola 2006-2009;
- Ddl Lorenzin del 26.7.2013;
- Decreto Legge n. 104 del 12.9.2013.

Art. 2. Finalità

Il presente Regolamento è redatto con finalità educative e si prefigge di:

- tutelare la salute degli alunni, del personale e di tutti gli utenti dell'Istituzione Scolastica;
- prevenire l'abitudine di fumare;

- incoraggiare i fumatori a smettere di fumare;
- garantire un ambiente salubre, conformemente alle norme vigenti di sicurezza sul lavoro;
- fare della scuola un ambiente “sano”, basato sul rispetto della persona e della legalità e che faciliti nelle persone scelte consapevoli orientate alla salute propria e altrui;
- far rispettare il divieto di fumo in tutti i locali e pertinenze, nelle strutture e in ogni sede di articolazione organizzativa;
- promuovere attività educative di lotta al tabagismo, inserite in un più ampio programma di educazione alla salute previsto nel Piano dell’Offerta Formativa (POF) e dare visibilità alla politica contro il fumo adottata dall’istituzione scolastica.

Art. 3 - Spazi soggetti al divieto di fumo (sede centrale, succursale e sede staccata)

E' stabilito il divieto di fumo, anche per le sigarette elettroniche, in tutti i locali (cortili, atri ed ingressi, aule, aule speciali, corridoi, uffici, laboratori, archivi, biblioteche, scale, ascensori, disimpegni, palestre, sale docenti sale per riunioni, area di attesa, bagni ecc..) e pertinenze esterne dell'istituto all'interno della zona recintata.

In tutti i locali chiusi della scuola, ivi comprese la sede staccata di Saint – Vincent e la succursale di piazza Brambilla, 1 di Verrès, sono apposti cartelli con l'indicazione del divieto di fumo, della relativa norma, delle sanzioni applicabili, dei soggetti preposti a vigilare sull'osservanza del divieto, ad accertare e a contestare l'infrazione.

Art. 4 - Soggetti preposti al controllo dell'applicazione del divieto di fumo

I responsabili preposti all'applicazione del divieto nella scuola, in attuazione dell'art. 4, comma 1, lettera b) del D. P. C. M. 14 /12 /1995, sono indicati sugli appositi cartelli di divieto di fumo.

E' compito dei responsabili preposti:

- vigilare sulla corretta apposizione dei cartelli informativi, da collocarsi in posizione ben visibile in tutti i luoghi ove vige il divieto;
- vigilare sull'osservanza del divieto, procedere all'accertamento, alla redazione di apposito verbale dell'infrazione e alla contestazione.

I responsabili preposti al controllo dell'applicazione del divieto di fumo vengono individuati dal Dirigente Scolastico con atto di nomina. ~~nelle persone di:~~

- ~~Deval Filippo, collaboratore, per la sede centrale;~~
- ~~Compagno Zoan Barbara, per la succursale;~~
- ~~Meynet Enrica per la sede staccata di Saint – Vincent.~~

Tutto il personale docente ed ATAR ha l'obbligo di rilevare eventuali violazioni e di comunicarle ai funzionari incaricati. A tal fine dovrà essere posta particolare cura nella sorveglianza/vigilanza, durante l'intervallo, durante l'entrata a scuola anche all'esterno dell'edificio e nei cambi di lezione.

Si dovrà evitare, come previsto nel Regolamento di Istituto, di far uscire più ragazzi contemporaneamente dalla classe.

L'incaricato preposto non può, se non per giustificato motivo, rifiutare la designazione (in tal caso la motivazione dovrà essere comunicata per iscritto).

I preposti restano in carica fino a revoca dell'incarico da parte del Dirigente Scolastico.

In presenza di eventuali difficoltà nell'applicazione delle norme antifumo, il Dirigente Scolastico può chiedere la collaborazione del Nucleo Antisofisticazione Sanità dei Carabinieri e delle altre autorità preposte all'osservanza del divieto.

I preposti devono essere muniti di apposita disposizione di nomina. Tale disposizione deve essere esibita in caso di contestazione immediata delle infrazioni al divieto di fumo, qualora il trasgressore sia persona non a conoscenza delle relative funzioni, unitamente a valido documento di riconoscimento e comunque a richiesta del trasgressore stesso.

Art. 5 – Sanzioni

Così come stabilito dall'art. 7 Legge 584/1975, come modificato dall'art. 52, comma 20, della Legge 28/12/2001 n. 448, e dall'art. 10 Legge 689/1981, come modificato dall'art. 96 D.Lgs. 507/1999, i trasgressori sono soggetti alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da €. 27,50 a €. 275,00. La misura della sanzione è raddoppiata qualora la violazione sia commessa in presenza di una donna in evidente stato di gravidanza o in presenza di lattanti o bambini fino a dodici anni.

Peraltro, in applicazione dell'art. 16 della Legge n. 689/1981, il pagamento viene previsto sempre con un importo pari a doppio del minimo, quindi pari a € 55,00.

Coloro che, pur essendo preposti al controllo dell'applicazione del presente regolamento, non fanno rispettare le singole disposizioni, sono soggetti alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da €. 220,00 a €. 2.200,00.

I dipendenti della scuola che non osservino il divieto nei luoghi dove è vietato fumare, in aggiunta alle sanzioni pecuniarie previste, possono essere sottoposti a procedimenti disciplinari, secondo quanto previsto dalla normativa vigente.

La violazione del divieto di fumo da parte degli studenti sarà presa in considerazione nella valutazione del comportamento. In caso di recidiva, il Consiglio di Classe, in aggiunta alla sanzione pecuniaria, può decidere l'applicazione di provvedimenti disciplinari.

Art. 6 - Pagamento contravvenzioni

Ai sensi dell'art. 8 della legge 584/75, il trasgressore può provvedere al pagamento della sanzione, entro il termine perentorio di giorni 60 (sessanta) dalla data di contestazione o della notificazione.

Il pagamento della sanzione amministrativa, come previsto dal punto 10 dell'Accordo Stato Regioni del 16/12/04, può essere effettuato da parte del trasgressore:

- direttamente presso la Tesoreria provinciale;
- in banca o presso gli uffici postali, utilizzando il modello F23 (Agenzia delle Entrate) con codice tributo 131T (Causale: Infrazione divieto di fumo – Istituzione scolastica di istruzione liceale, tecnica e professionale di Verrès);
- presso gli uffici postali tramite bollettino di conto corrente postale intestato alla Tesoreria provinciale indicando la causale del versamento (Causale: Infrazione divieto di fumo – Istituzione scolastica di istruzione liceale, tecnica e professionale di Verrès).

L'interessato dovrà far pervenire, entro 60 giorni, a mano o per posta, la ricevuta del versamento alla Scuola, onde evitare l'inoltro del rapporto al Prefetto territorialmente competente.

Art. 7 - Procedura di accertamento

Contestazione e Notificazione.

La violazione deve essere contestata immediatamente (consegna di una copia del verbale). Se ciò non è possibile va notificata entro trenta giorni mediante Raccomandata A/R a cura della scuola;

Il verbale è sempre in duplice copia: una per il trasgressore (consegnata o notificata) ed una per la scuola. La compilazione del verbale va preceduta dalla numerazione progressiva e dalla personalizzazione con il timbro della struttura.

Entro trenta giorni dalla contestazione o notificazione l'interessato può far pervenire all'Autorità competente scritti difensivi e documenti e può chiedere di essere sentito dalla medesima autorità.

Nei casi di violazione del divieto, i soggetti di cui all'art. 4 procedono alla contestazione immediata previo accertamento della violazione e redazione in duplice copia del relativo verbale, utilizzando esclusivamente la modulistica dell'amministrazione scolastica.

In mancanza della contestazione personale al trasgressore, gli estremi della violazione debbono essere notificati agli interessati entro il termine di 30 giorni dall'accertamento, mediante raccomandata A/R.

In caso di trasgressione della norma da parte di minore, il relativo verbale verrà notificato alla famiglia, con raccomandata A/R, unitamente all'invio del modello F23 per il pagamento.

Ai sensi della normativa vigente, al personale dipendente dell'Ente scolastico è vietata la riscossione diretta della sanzione amministrativa.

Al fine della più ampia informazione e sensibilizzazione in materia, il presente Regolamento dovrà essere pubblicizzato adeguatamente, anche attraverso apposita comunicazione alle famiglie.

Art. 8 - Norme finali

Per quanto non espressamente previsto nel presente regolamento è fatto rinvio alle disposizioni di legge vigenti.

Art. 9 - Entrata in vigore

Con l'entrata in vigore del presente Regolamento, **ad effetto immediato dopo la pubblicazione all'Albo**, cessano di avere efficacia le norme con esso incompatibili.

Allegati alla procedura:

Allegato A: Nomina preposto alla vigilanza e all'accertamento delle infrazioni

Allegato B: Cartelli divieto di fumo

Allegato C: Verbale di contestazione della violazione del divieto di fumo

Allegato D: Rapporto Prefetto

Allegato E: Comunicazione alla famiglia del minorenne

Il presente Regolamento è stato approvato nella seduta del Consiglio di Istituto del 15 gennaio 2018.

Allegato A

Ai docenti
Agli alunni
Al personale ATAR

Oggetto: Attribuzione funzioni di agente accertatore in applicazione della Direttiva Presidente Consiglio Ministri del 14.12.95 sul "Divieto di fumo".

Sono abilitati ad effettuare gli accertamenti e le altre attività previste dalla Legge 689 del 24/11/1981 e successive modifiche e integrazioni, in ottemperanza al divieto di fumo nei locali in cui vige il divieto stesso, secondo quanto disposto dalla Legge n. 584/75 e sue modifiche i seguenti docenti:

Sede Verrès:

Succursale di Verrès:

Sede staccata di Saint - Vincent:

Il Dirigente Scolastico

VERBALE DI ACCERTAMENTO DI INFRAZIONE DEL DIVIETO DI FUMO
 Legge 11.11.1975 n. 584 e art. 51 della L. n.3 del 16.01.2003
 VIOLAZIONE AMMINISTRATIVA legge 24.11.1981 n. 689

Verbale n° ... /..... (anno)

Il giorno.....del mese.....nell'anno.....alle ore.....nei locali del ... il sottoscritto incaricato dell'accertamento delle infrazioni al divieto di fumo
HA ACCERTATO

che il Sig.....nato a.....ilresidente a.....
HA VIOLATO le disposizioni contenute nella Legge 11.11.1975 n. 584 e Legge 16.01.2003 n. 3, avendo constatato che lo stesso stava fumando all'interno.....

L'interessato all'atto della contestazione
 dichiara:.....

MODALITA' DI ESTINZIONE

Per la violazione accertata è prevista una sanzione da 27,5 Euro a 275 Euro. Tale sanzione è raddoppiata qualora la violazione sia commessa in presenza di una donna in evidente stato di gravidanza o in presenza di lattanti o bambini fino ai 12 anni di età.

Ai sensi dell'art. 16 della L.689/1981, il trasgressore ha facoltà di pagare, entro 60 (sessanta) giorni dalla notifica degli estremi delle violazione, un importo pari al doppio del minimo previsto dalla legge.

Pertanto, per la violazione accertata potrà versare la somma di 55 € in quanto violazione semplice e di 110 € in quanto la violazione è stata commessa in presenza di una donna in evidente stato di gravidanza o in presenza di lattanti o bambini fino ai 12 anni di età, adottando una delle seguenti modalità:

- direttamente presso la Tesoreria provinciale;
- in banca o presso gli uffici postali, utilizzando il modello F23 (Agenzia delle Entrate) con codice tributo 131T (Causale: Infrazione divieto di fumo – Istituzione scolastica di istruzione liceale, tecnica e professionale di Verrès);
- presso gli uffici postali tramite bollettino di conto corrente postale intestato alla Tesoreria provinciale indicando la causale del versamento (Causale: Infrazione divieto di fumo – Istituzione scolastica di istruzione liceale, tecnica e professionale di Verrès).

L'interessato dovrà far pervenire, entro 60 giorni, a mano o per posta, la ricevuta del versamento alla Scuola, onde evitare l'inoltro del rapporto al Prefetto territorialmente competente. Trascorsi inutilmente i termini di legge, il Dirigente/Funziionario, ai sensi dell'art. 17 della Legge 689/81, procederà a trasmettere copia del rapporto al Prefetto della Valle d'Aosta.

Si fa presente che per l'art. 18 della L.689/1981 è facoltà di colui al quale è stata contestata la violazione, ricorrere contro la stessa, entro 30 (trenta) giorni dalla notifica, presentando al Prefetto della Valle d'Aosta scritti difensivi e/o documenti e chiedere di essere sentito in merito alla sanzione.

Il trasgressore	Il verbalizzante
-----------------	------------------

Allegato D

Al Prefetto

Oggetto: Rapporto a carico di _____

Ai sensi della Legge 24/11/1981 n. 689 e dell'art. 4 della L.R. 14.04.1983 n. 11, si comunica che al nominativo in oggetto è stato regolarmente notificato il verbale n. del di accertata violazione delle norme sul divieto di fumo (Legge n. 584/75 e s.m.i.), con invito a definire il contesto in via amministrativa con le modalità nello stesso specificate.

A tutt'oggi, trascorsi i termini di legge, l'interessato non ha esibito l'attestazione di pagamento della sanzione.

Si provvede pertanto a trasmettere alla S.V. copia del predetto verbale, completo di prova della eseguita contestazione o notificazione, per i conseguenti adempimenti previsti dal punto 12 Accordo Stato Regioni del 16.12.2004.

Si prega cortesemente di voler comunicare allo scrivente l'esito della procedura avviata.

Distinti saluti.

Il Dirigente scolastico

Ai genitori
dello studente ...
della classe ...

Nello spirito di una fattiva collaborazione tra scuola e famiglia e di un costruttivo coinvolgimento della famiglia nel raggiungimento degli obiettivi di Educazione alla salute perseguiti dalla scuola,

SI COMUNICA

che lo studente non ha rispettato le norma sul divieto di fumo.

Lo studente è tenuto a svolgere una relazione, che verrà valutata, sulla tematica dei danni derivanti dal fumo, da consegnare entro 15 giorni al Coordinatore di classe.

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
(Prof.ssa Silvana CHOUQUER)

